



COMUNE DI FANANO  
Prov. di MO  
24 FEB. 2024  
Prot. N° 1615  
Cat. 2 Cl. 6 Fasc. SINDY UT+ RAG  
+ TRIB + VICE

EGREGIO SIG. SINDACO DI FANANO

## MOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.  
113/2024 del 02/02/2022

### PREMESSO CHE

- L'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con nota del 31 ottobre 2017 ha rigettato l'istanza presentata dal Comune di Fanano per la salvaguardia della gestione dell'acquedotto in capo al Comune ai sensi dell'art.147 comma 2 bis del d. lgs n. 152/2006 così come modificato dalla l. 221/2015 dichiarando insussistenti i presupposti per procedere ad una verifica dei requisiti così come indicati dalla norma sopraccitata.
- Che 26/01/2018 il Comune di Fanano impugnava la decisione di ATERSIR innanzi al TAR dell'Emilia Romagna.
- Che con sentenza N. 652 del 19/08/2022 il TAR respingeva il ricorso negando il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico.
- Che avverso la sentenza del TAR il Comune di Fanano presentava appello al Consiglio di Stato con Registro generale n. 7187 del 2022.
- Che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1113 del 02/02/2024 ha confermato il provvedimento con cui ATERSIR ha negato la salvaguardia del S.I. da parte del Comune di Fanano.

### CONSIDERATO CHE

- potrebbero esservi le motivazioni per presentare un ricorso in Cassazione: la sentenza del Consiglio di Stato potrebbe avere "un punto debole", anche lo stesso giudice ha infatti manifestato dubbi interpretativi sulla dicitura "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" e in particolare sul sintagma "gestione esistente" distinguendo tra gestioni del servizio condotte in modo legittimo da quelle che lo gestiscono di fatto, come avviene nel nostro caso, riconoscendo soltanto le prime e sulla base di questo, ha rigettato il ricorso. A questo punto si potrebbe sostenere che non solo parrebbe esservi un errore nell'interpretazione della legge, ma anche un'invasione nella sfera giuridica del legislatore

che così facendo, avrebbe creato una nuova fattispecie giuridica. Attraverso il ricorso in Cassazione, si potrebbe richiedere la corretta applicazione della legge.

- Un altro aspetto da considerare e che credo non sia di poco conto, è che esiste già un disegno di legge che ha, tra i primi firmatari, la deputata Montemagni insieme ad altri nove colleghi, sette dei quali facenti parte della Commissione Ambiente. Tale disposizione che è composta da 2 articoli, andrebbe a modificare l'art. 147 del d.lgs n.152 del 2006 e avrebbe come fine quello di regolarizzare le gestioni del servizio idrico dei piccoli comuni che come il nostro e quello di Fiumalbo, gestiscono di fatto il servizio, normativa che, nelle more del giudizio, potrebbe essere approvata andando a risolvere definitivamente i problemi interpretativi della sopraccitata disposizione.

- Il Comune di Fiumalbo, che ha avuto la stessa sorte del Comune di Fanano, ha manifestato ripetutamente la volontà di continuare la battaglia legale e di voler ricorrere in Cassazione per mantenere la gestione del servizio idrico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

A presentare ricorso in Cassazione, insieme a Fiumalbo, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 113 del 02/02/2024 con la quale è stato confermato il provvedimento con cui ATERSIR ha negato la salvaguardia alla gestione autonoma del S.I. da parte del Comune di Fanano e tutelare il diritto dei cittadini a continuare a gestire il servizio idrico integrato in forma autonoma.

Fanano li 22 febbraio 2024

Lista civica un futuro per Fanano

Andrea Turchi

